

Seminario «Gestione di rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri" 19 ottobre 2018, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, Chieti

#### «Analisi del DPR 120/2017»

Ing. Silvia Ronconi – Distretto Provinciale ARTA di L'Aquila - Componente gdl interagenziale "Terre e rocce da scavo"

## **DPR 120/2017**

Il D.P.R. 120/2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è costituito da:

31 ARTICOLI

**10 ALLEGATI** 

e riordina tutta la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo abrogando in particolare:

il DM 161/2012

gli articoli 41, comma 2 e 41 - bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

## **DPR 120/2017**

#### SI APPLICA:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera qq) del D.lgs 152/06 e s.m.i. provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 comma 1 lettera c del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

#### TIPOLOGIE DI CANTIERI

cantiere **PICCOLE DIMENSIONI**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

cantiere **GRANDI DIMENSIONI**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

cantiere di **GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTO A VIA O AIA**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere <u>non soggette</u> a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **SOTTOPRODOTTO - DEFINIZIONE**

E' sottoprodotto il materiale da scavo che risponde ai requisiti dell'art. 4 comma 2 e comma 3 del decreto.

### **REQUISITI SOTTOPRODOTTO**

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del PU o della dichiarazione di cui art. 21 e si realizza:
  - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  - 2)in processi produttivi in sostituzione di materiali da cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3);
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo IV per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

### **NORMALE PRATICA INDUSTRIALE**

**NORMALE PRATICA INDUSTRIALE**: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

L'Allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- -la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- -la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

### REQUISITI QUALITA' AMBIENTALE

I requisiti di qualità ambientale sono garantiti quando:

C < CSC di cui alle colonne A e B con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione o ai valori di fondo naturale.

In questo caso i materiali da scavo sono riutilizzabili:

- 1. se C < CSC colonna A in qualsiasi sito;
- 2. se CSC colonna A < C < CSC colonna B in siti a destinazione produttiva (commerciale o industriale);
- 3. Se C = valori di fondo naturale il riutilizzo è consentito in altro sito solo a condizione che si trovi in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

## REQUISITI QUALITA' AMBIENTALE - FONDO NATURALE

#### AMBITO TERRITORIALE CON FONDO NATURALE

Porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.

## **REQUISITI QUALITA' AMBIENTALE - CSC**

#### **CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)**

Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

Se tali valori sono superati e il soggetto non è responsabile (fondo naturale) è necessario procedere alla notifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (art. 245).

# REQUISITI QUALITA' AMBIENTALE – CSC SUOLO E SOTTOSUOLO (stralcio Tab. 1 – Allegato 5)

	Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg/Kg) - Colonna A	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg/Kg) – Colonna B
Antimonio	10	30
Arsenico	20	50
Berillio	2	10
Cadmio	2	15
Cobalto	20	250
Cromo totale	150	800
Cromo VI	2	15
Mercurio	1	5
Nichel	120	500
Piombo	100	1000
Rame	120	600
Selenio	3	15
Stagno	1	350
Tallio	1	10
Vanadio	90	250
Zinco	150	1500
Cianuri (liberi)	1	100
Fluoruri	100	2000

## **REQUISITI SOTTOPRODOTTO - RIPORTO**

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di RIPORTO, la componente di materiali di origine antropica frammista ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso (metodologia Allegato 10) e oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al TEST DI CESSIONE (D.M. 5/2/1998), per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

## **CSC ACQUE SOTTERRANEE** (stralcio Tab. 2 – Allegato 5)

N° ord	Sostanze	Valori limite (μg/L)
1	Alluminio	200
2	Antimonio	5
3	Argento	10
4	Arsenico	10
5	Berillio	4
6	Cadmio	5
7	Cobalto	50
8	Cromo totale	50
9	Cromo VI	5
10	Ferro	200
11	Mercurio	1
12	Nichel	20
13	Piombo	10
14	Rame	1000
15	Selenio	10
16	Manganese	50
17	Tallio	2
18	Zinco	3000

### **DOCUMENTAZIONE**

La sussistenza delle condizioni è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del Piano di Utilizzo (Allegato 5) e/o della dichiarazione di cui all'art. 21 (Allegato 6), nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8) in conformità alle previsioni del regolamento.

#### SOGGETTI COINVOLTI

**AUTORITA' COMPETENTE**: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'art. 5 comma 1 lettera o) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

**PROPONENTE**: il soggetto che presenta il piano di utilizzo.

**ESECUTORE**: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17.

**PRODUTTORE**: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art.21.

## SITO DI PRODUZIONE E DESTINAZIONE – SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO

SITO: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee).

SITO DI PRODUZIONE: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo.

**SITO DI DESTINAZIONE**: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art.21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate.

**SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5.

## SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO - REQUISITI

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione (nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B), oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche (nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A);
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel PU o nella dichiarazione di cui all'art.21;
- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del PU o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti PU o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del PU o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del PU o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

PIANO DI UTILIZZO: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dall'art. 4 del regolamento ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'ALLEGATO 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori.

Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'Allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.

L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa.

Entro 30 gg dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta.

Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

Decorsi 90 gg dalla presentazione del PU ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.

Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

## **PIANO DI UTILIZZO - AGGIORNAMENTO**

In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'art. 4 indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate.

L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 gg dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione.

Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

## **PIANO DI UTILIZZO - AGGIORNAMENTO**

La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (sito destinazione e modalità di utilizzo), può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

#### **PIANO DI UTILIZZO - PROROGA**

L'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare.

A tal fine il proponente, prima della scadenza termini indicati inizialmente, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

### PIANO DI UTILIZZO - INIZIO LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.

A far data dalla comunicazione, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.

L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 (dichiarazione) e 7 (documento di trasporto) necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

### **MODIFICA SOSTANZIALE**

#### Costituisce modifica sostanziale:

- a) aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

## **DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ART.21)**

La sussistenza delle condizioni previste dall'art.4 è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'ALLEGATO 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

La dichiarazione assolve la funzione del PU.

## DICHIARAZIONE DI UTILIZZO – AGGIORNAMENTO

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'art. 15 comma 2.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

## **DICHIARAZIONE DI UTILIZZO - PROROGA**

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

## **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO**

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'Allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.

## **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO**

La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'Allegato 7.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.



Seminario «Gestione di rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri" 19 ottobre 2018, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, Chieti

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE